

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.183

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 30 maggio 2014.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1 luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da giovedì 1 agosto a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio a martedì 17 settembre 2013 (ore 19.00)

b) da martedì 3 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)

b) da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) - da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 19.00)

b) - da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art.103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da lunedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2013 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2014.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 Dicembre 2013, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purché sia documentato quanto previsto dalle relative norme.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2014.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2013/2014, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle NOIF è da lunedì 1° luglio a martedì 1° ottobre 2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ DIVISIONE E 2^ DIVISIONE

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari a partire da mercoledì 5 giugno 2013 e fino a domenica 30 giugno 2013, purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2013 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3 Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2012/2013, deve essere effettuato:

- da lunedì 17 giugno a mercoledì 19 giugno 2013, per le opzioni;
- da giovedì 20 giugno a sabato 22 giugno 2013, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

4. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva 2012/2013, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- da mercoledì 5 giugno a giovedì 20 giugno 2013 (ore 19.00)

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- da mercoledì 5 giugno a giovedì 20 giugno 2013 (ore 19.00)

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il 30 giugno 2013.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

d) Cessione della quota di partecipazione:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a sabato 31 maggio 2014 (ore 12.00).

La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10), la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2013 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30.06.2013 o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- da lunedì 1° luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23,00)

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23,00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione;

- da giovedì 1° agosto a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

8. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2013 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2013

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- *da domenica 1° luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)*

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- *da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)*

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

10. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto consensualmente entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente o presso la FIGC, e per conoscenza presso la Lega competente, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da lunedì 1° luglio 2013 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- *da martedì 3 settembre 2013 a venerdì 20 dicembre 2013 (ore 19.00)*

- *da lunedì 3 febbraio 2014 a venerdì 28 febbraio 2014 (ore 19.00)*

b) Contratto scaduto o risolto consensualmente da martedì 3 settembre 2013 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- *da lunedì 3 febbraio 2014 a venerdì 28 febbraio 2014 (ore 19.00)*

11. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1994 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- *da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1993 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- *da sabato 1° giugno a sabato 29 giugno 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- *da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- *da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

12. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

13. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, , fatto salvo quanto disposto al punto 14) , in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri :

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 2 settembre 2013:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo;

- n. 8 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2013 e fino al 30.4.2014. L'importo delle otto rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 3 gennaio al 31 gennaio 2014:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2014 al 30.4.2014. L'importo delle tre rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro;

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013 nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 5 luglio 2013 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 luglio 2013 ed entro il 31 luglio 2013 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 12 agosto 2013 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2013 ed entro il 2 settembre 2013 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 14 settembre 2013 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2014 ed entro il 31 gennaio 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 10 febbraio 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare della intera operazione.

H) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B e tra società di Serie B possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

I) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

L) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

M) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

N) Relativamente ai punti H) e I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

O) Relativamente al punto L) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

14. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la LNPA, secondo quanto disposto al punto 13).

Il premio di rendimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 100.2bis - 101.7 - 102.3bis o 103.3 delle NOIF potrà essere regolato direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purchè sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, il premio di rendimento non potrà comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione, salvo diverso accordo fra le parti.

15. Garanzie

Le garanzie richiamate al precedente punto 13, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

- a) Fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Prima e Seconda Divisione, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza;
- b) Per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating A3 se accertato dalla Moody's., o A- se accertato da Standards & Poor's.
- c) La fidejussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché, per le società di Serie B e di Lega Pro, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.
- d) Inoltre, le sole Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed a insindacabile giudizio della LNPA, potranno utilizzare in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.
- e) Per quanto riguarda le Società di 1^a e 2^a Divisione le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

Le Società di 1^a e 2^a Divisione, ove l'importo degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori della gestione sportiva nella stagione sportiva 2013/2014, in virtù di contratti depositati presso la Lega Pro superi la relativa voce riportata nel budget di ammissione al campionato, per ottenere il visto di esecutività, dovranno depositare presso la predetta Lega, nei termini e secondo le modalità dalla stessa stabilite, fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, finalizzata a garantire l'eccedenza di budget. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione.

16. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;
- b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81;
- c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8 comma 14 C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g C.G.S., nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
Stagione Sportiva 2013/2014

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N°4 **Stagione Sportiva 2013 – 2014**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2013 – 2014, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2013/2014 la XLVIII^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2013/2014, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 3 febbraio 2014 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1994 in poi

1 nato dall'1.1.1995 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A	Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà in località da definire**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2014/2015.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2013/2014 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari impartite dalla F.I.G.C. con C.U. N. 196/A del 12 giugno 2013.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali, di regione diversa da quella delle squadre in gara relativamente alla fase nazionale riservata alle Società di Eccellenza.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara

persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Nelle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

ART. 14

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO A ROMA IL 1° LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini


IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

OTTAVI DI FINALE

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE





Roma, 1 luglio 2013

Protocollo2 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 2

Si comunica che anche per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo: 3 /CT/MC/ sc

**Ai Presidenti dei Comitati
della Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2013-2014, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale:

a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2013-2014.

b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2013/2014 dovranno inviare alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.

c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione, o dal Comitato o dal Dipartimento competente dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato o dal Dipartimento competente, oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

REGOLAMENTO

- 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2013/2014, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
- 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2013/2014, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- per l'esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

- 3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisione o dai Comitati o Dipartimenti competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

- 4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisione o Comitati, o Dipartimenti a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta della Divisione e dei Comitati e dei Dipartimenti viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato o Dipartimento competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato o del Dipartimento, devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o del Dipartimento, o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente _____ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10 ed 11.

In fede
Il Legale Rappresentante dell'Emittente



1 luglio 2013

4/ CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2013.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2013/2014.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2013/2014; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2013/2014; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

- a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del «Tagliando di accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1, del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo: 5 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°5

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo: 6 /CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisione Calcio a Cinque,
al Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 6

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGI ASSICURAZIONI

MUNDO

molten
For the real game

Italgreen

UNICO
Green

LIMONTA

iQuozini

DOLOMITA
DOLOMIA

italgest

errea
Purificare l'aria e l'acqua

Enel



Roma, 1 luglio 2013
Protocollo: 7/CT/MC/mde

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisioni Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 7

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2013-2014

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013
Protocollo: 8/CT/MC/cs

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 8

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/85353860), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.

Stagione sportiva 2013/2014

ORGANICO DEI CAMPIONATI ECCELLENZA

N.	CODICE	NOME DELLA SOCIETÀ	SIGLA
1	933984	ACERRANA 1926	A.S.D.
2	920771	ATLETICO BOSCO	A.S.D.
3	920551	ATLETICO CASALNUOVO	A.S.D.
4	21490	BACOLI SIBILLAFLEGREA SRL	
5	8720	CALPAZIO	A.S.D.
6	620279	CICCIANO	A.S.C.
7	71919	CITTA DI AGROPOLI	A.S.D.
8	920544	CITTA DI POMPEI	A.S.D.
9	935791	ECLANESE 1932 CALCIO	S.S.D.
10	17450	FAIANO	A.S.D.
11	920553	FLORIGIUM	A.S.D.
12	620347	FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	A.S.D.
13	917083	ISOLA DI PROCIDA	A.S.D.
14	27370	LIBERTAS STABIA	POL.
15	917086	MARI FOOTBALL CLUB	A.S.D.
16	935786	MARIGLIANESE CALCIO	A.S.D.
17	64916	MASSA LUBRENSE	POL.
18	918169	MIANO	A.S.D.
19	620269	MONTECORVINO ROVELLA	A.S.D.
20	68962	PALMESE	U.S.D.
21	72746	QUARTO S.R.L.	S.S.D.
22	621172	REAL TRENTINARA	A.S.D.
23	930134	SAN GIORGIO 1926	A.S.D.
24	71003	SANT ANTONIO ABATE	S.S.
25	71002	STASIA SOCCER	A.S.D.
26	58874	VIRTUS CARANO A.S.D.	S.S.
27	935798	VIRTUS SCAFATESE 2010	A.S.D.
28	620356	VIRTUS VOLLA	A.S.D.
29	931610	VIS PORTICI 1906	A.S.D.
30	920548	VIS SAN NICOLA	A.S.D.

PROMOZIONE

1	916861	ACCIAROLI CALCIO	A.S.D.
2	620268	ANACAPRI	A.S.D.
3	620003	ATLETICO BENEVENTO	A.S.D.
4	918915	ATLETICO VESUVIO	A.S.D.
5	621159	ATRI CALCIO	A.S.D.
6	72388	BARANO CALCIO	A.S.
7	918263	BOSCHESE	A.S.D.
8	933514	BOYS FONTANELLE	A.S.D.
9	79976	CAMPAGNA	A.S.D.
10	65143	CERVINARA	A.C.
11	933985	CILENTO CALCIO	A.S.D.
12	12890	CIMITILE	A.S.D.
13	930143	CITTA DI SANT ARPINO	A.S.D.
14	63807	CLUB BATTIPAGLIA	A.S.D.
15	914450	COMPRENSORIO MARIGLIANESE	A.S.D.
16	916567	COMPRENSORIO QUALIANESE	A.S.D.
17	910395	COMPRENSORIO VALCALORE	A.S.D.
18	76900	E.RENZULLI S.MICHELE	POL.
19	914916	EVOLI	ASCD
20	620004	FOLGORE C. M.D.P.	A.S.D.
21	620190	FONTANAROSA A.FORTUNATO	A.S.D.
22	72201	FORZA E CORAGGIO BN	A.S.D.
23	915482	G. CAROTENUTO	U.S.D.
24	21360	GIFFONESE	U.S.
25	74627	HERMES CASAGIOVE	F.C.
26	621054	INTERCASALI 2005	A.S.D.
27	26720	IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	A.S.
28	920550	JUVE PRO POGGIOMARINO	ASD.SC
29	621097	LIBERTAS S.MARCO TROTTI	A.S.D.
30	620516	MIRANDA	A.S.D.
31	32350	MONTESARCHIO	ASD.AC
32	920543	NEAPOLIS	C.S.
33	911325	NUSCO LIONI	A.S.D.
34	919678	OLYMPIC SALERNO	A.S.D.
35	72391	ORTESE CALCIO	A.S.D.
36	920330	PICCIOLA	POL.
37	58052	PIMONTE	A.P.
38	68950	PRO PAGANI	A.S.D.
39	620670	PUTEOLANA 1909	A.S.D.
40	620148	REAL AGROPOLI	A.S.D.
41	922134	REAL FORINO CALCIO	A.S.D.
42	932178	REAL NOCERA SUPERIORE	A.S.D.
43	620182	REAL PONTECAGNANO FAIANO	POL.
44	930117	REAL S.FELICE A CANCELLO	POL.D.

45	621114	REAL SUESSOLA	A.S.D.
46	918908	REAL VOLLA	A.S.D.
47	932173	RIONE MAZZINI	POL.D.
48	69168	ROCCHESI	POL.
49	933991	S.CIPRIANO TEMERARIA 1957	A.S.D.
50	45110	S.VITO POSITANO	A.S.D.
51	75223	SAN MARCO EVANGELISTA	A.S.D.
52	621124	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	POL.D.
53	920541	SAN TOMMASO CALCIO	A.C.D.
54	79428	SAN VITALIANO	A.S.D.
55	64081	SCAFATESE CALCIO S.R.L.	S.S.
56	913882	SERINO 1928	U.S.
57	620836	SPORTING CASALVELINO	U.S.D.
58	621059	SPORTING NOLA	A.S.D.
59	620531	U.S. POSEIDON 1958	A.S.D.
60	620271	VALDIANO	A.S.D.
61	82236	VILLA LITERNO	A.S.D.
62	620186	VIRIBUS UNITIS S.R.L.	A.S.D.
63	922162	VIRTUS CAIAZZO 2008	A.S.D.
64	935796	VIS ARIANO CALCIO	U.S.D.

PRIMA CATEGORIA

1	933678	ABELLIUM 2010	A.S.D.
2	620281	ACLI SAVIGNANO	A.S.D.
3	80223	ALFANESE	A.S.
4	620554	ALFATERNA	A.S.D.
5	931866	AMALFI	ACSD
6	912582	AMERICO CANONICO	POL.D.
7	620296	AQUI.MET.CAVESE	A.S.D.
8	916840	ASCEA	ASDPOL
9	931748	ATLETIC S.MARIA LA CARITA	A.S.D.
10	79949	ATLETICO CALCIO ANGRI	A.S.D.
11	933356	ATLETICO COSILINUM	A.S.D.
12	931657	ATLETICO PER NIENTE	
13	931079	ATLETICO PORTICI 2009	A.S.D.
14	13870	AUDAX SALERNO	A.S.D.
15	916807	BAIANO	A.C.D.
16	916862	BERTONI BATTIPAGLIA	ASD.GS
17	70623	BISACCESI	POL.
18	620795	BOYS MELITO	POL.D.
19	916900	BOYS PIANURESE	A.S.D.
20	67998	BUONALBERGO	POL.
21	935263	CALCIO ARIANO MANNA	A.S.D.
22	620885	CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	A.S.D.
23	621179	CANDIDA	U.S.

24	621205	CARDILE	ASD.FC
25	621094	CASAVATORE	U.S.
26	79465	CASTELFRANCI	POL.
27	620831	CASTELNUOVO CILENTO	U.S.D.
28	915494	CENTRO STORICO SALERNO	A.S.D.
29	620425	CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	A.S.
30	920297	CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO	A.S.D.
31	920552	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	A.S.D.
32	621100	CLUB PONTE 98	A.S.D.
33	69930	COMPRENSORIO MISCANO	A.D.P.
34	931425	CONTRONE	A.S.D.
35	913881	DUE PRINCIPATI	A.S.D.
36	76145	DUGENTA	A.S.D.
37	921913	E.F. PORTOFINO CLUB	A.S.D.
38	60446	E.ZUPO	U.S.
39	77817	EBOLITANA 1925 S.R.L.	S.S.
40	920960	EPISCOPIO 2008	A.S.D.
41	620975	FOGLIANISE	F.C.
42	922086	G.DE CESARE FALCHI ROSSI	A.S.D.
43	933249	GALLUCCESE CALCIO	A.S.D.
44	61744	GESUALDO	U.S.
45	75452	GIUGLIANO 1928	A.S.D.
46	933986	GRANATA 1924	A.S.D.
47	918919	HERAJON	G.S.
48	620553	HONVEED COPERCHIA	A.C.
49	931515	IRNO FISCIANO	ASDPOL
50	933202	JUVENES SCISCIANO	A.S.D.
51	66326	JUVENTINA CIRCELLO	ASDPOL
52	79295	LIBERATORE BULZARIELLO	A.S.D.
53	918160	LUSTRA	S.S.
54	935795	MARIO OPRAMOLLA SERRE	A.S.D.
55	918135	MATERDOMINI CALCIO	A.S.D.
56	620388	MONDRAGONE CALCIO	A.S.D.
57	203893	MONTERUSCELLO	POL.D.
58	918201	MONTESANO 2006	F.C.
59	620753	MORCONE	POL.
60	916742	NOVI VELIA	A.S.D.
61	62796	NUOVA BOYS CAIVANESE	U.S.D.
62	76680	NUOVA POL.FRATTESE	S.S.
63	621256	OLIMPIA BATTIPAGLIA	A.S.D.
64	912865	ORATORIO DON GUANELLA	A.S.D.
65	621235	PADULI	S.S.C.
66	918016	PANDOLA 2010	A.S.D.
67	621068	PATERNOPOLI	POL.

68	933989	PIETRO ABBATE	A.S.D.
69	78888	PRINCIPI DORIA	A.S.D.
70	620982	PRO COLLIANO	ASDPOL
71	916883	REAL ARIANO IRPINO	U.S.D.
72	933590	REAL AVERSANA	A.S.D.
73	620471	REAL BOSCHESE	A.S.D.
74	933745	REAL COMINIUM	A.S.D.
75	935797	REAL GREGORIANA	A.S.D.
76	920272	REAL MACERATESE CALCIO	A.S.D.
77	916724	REAL NOLA 2005	A.S.C.
78	916844	REAL PALOMONTE	AGS.D.
79	931688	REAL ROVIGLIANO 2009	A.S.D.
80	933582	REAL S. EGIDIO	A.S.D.
81	620183	REAL SANTA MARIA A VICO	A.S.
82	931782	REAL STELLA BATTIPAGLIA	A.S.D.
83	916842	REAL TAVERNA	A.S.D.
84	621247	RINASCITA FUORNI	
85	79938	RINASCITA U.S.VICO	
86	621011	RIONE TERRA	A.S.D.
87	931849	RISCATTO FRATTESE	A.S.D.
88	620198	RISTOR LETTERE F.C.	A.S.D.
89	72263	S.AGATA IRPINA	A.S.D.
90	205582	S.GIUSEPPE	POL.
91	933673	S.MICHELE SOLOFRA	A.S.D.
92	620668	S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	A.S.D.
93	621071	S.VINCENZO UNITIS	A.S.D.
94	932184	SALERNUM	A.S.D.
95	931916	SAN NICOLA CALCIO 2009	A.S.D.
96	203261	SAN PIETRO NAPOLI	A.S.D.
97	917079	SAN PIO MONDRAGONE	A.S.D.
98	75450	SANGENNARESE	A.C.D.
99	620702	SANTA MARIA LA CARITA	A.C.D.
100	915483	SASSANO CALCIO	A.S.D.
101	620213	SCAMPITELLA	U.S.
102	621032	SOCIA CALCIO	A.S.
103	922017	SORBO SERPICO	A.S.D.
104	621232	SPORTING ATRIPALDA	F.C.
105	933408	SPORTING CASANDRINO	
106	621137	SPORTING GUARDIA	A.S.
107	931899	SPORTING MADDALONI	A.S.D.
108	931975	SPORTING VITULAZIO	A.S.D.
109	82198	SUMMA RIONALE TRIESTE	U.S.
110	620436	TEORA	POL.
111	911484	TEVEROLA 1997	A.S.D.
112	910260	TORIA	A.S.D.
113	620811	UNIONE SOLOFRA MONTORO	A.S.D.

114	933535	VALLE DEGLI ARCHI	A.S.D.
115	933540	VALLO SCALO	A.S.D.
116	915111	VATOLLA	G.S.
117	76290	VENTICANO	A.C.D.
118	916910	VIGOR CASTELLABATE	U.S.
119	620455	VIRTUS GOTI 97	
120	933987	VIRTUS OTTAVIANO	A.S.D.
121	915228	VIRTUS SANT ANASTASIA	A.S.D.
122	918017	VIRTUS TALANICO S.FELICE	A.S.D.
123	76189	VIS CAPUA	SSC.D.
124	66320	VITULANO	ASDPOL
125	74382	VITULAZIO	S.S.
126	621144	VOLTURARA TERMINIO	A.S.

SECONDA CATEGORIA

1	916841	A.I.C.S. POSEIDON	
2	936872	ABELLINUM CALCIO 2012	A.S.D.
3	933287	AGNANO	A.S.D.
4	920	AIROLA	A.C.
5	75194	AMOROSI	A.S.
6	920027	ANGELS BRACIGLIANO	U.S.D.
7	621226	ANTESSANO CALCIO	A.S.D.
8	916578	ANTICA TAURANIA CALCIO A5	
9	2420	APICE	U.S.D.
10	620916	ARCI POSTIGLIONE	A.S.
11	74207	ARIANO NORD EST	A.S.D.
12	919874	ARSENAL 2007	A.S.D.
13	931935	ARTEMISIUM	A.S.D.
14	935305	ATLETICO CIMITILE	A.S.D.
15	933625	ATLETICO SANT EGIDIO	A.S.D.
16	936695	ATLETICO TAURASI	A.S.D.
17	933622	ATLETICO TAVERNA	A.S.D.
18	69952	ATLETIK	A.S.
19	931783	AU.DAN. BELVEDERE	A.S.D.
20	933297	AUDAX CERVINARA .10	A.S.D.
21	918004	AVERSANA SAN DIEGO	A.S.D.
22	933739	AZZURRA NAPOLI	A.S.D.
23	931841	AZZURRA PAUPISI	POL.
24	931741	BAYERN	A.S.D.
25	933719	BISACCIA	S.S.D.
26	930132	BONITO	A.C.
27	81349	BOYS PIAZZOLLA	A.S.D.
28	65125	BRACIGLIANO	A.C.
29	60678	BRUSCIANESE CLUB AZZURRO	POL.
30	935354	BUCCINESE	U.S.

31	918020	BUONABITACOLO SOCCER	A.S.D.
32	621078	C.DIQ. LEOPARDI CALCIO	A.S.D.
33	918194	CAFASSO	A.S.
34	915040	CAGGIANESE	A.S.
35	919833	CALCIO COLLE SANNITA	A.S.D.
36	620241	CALCIO PUGLIANELLO	S.S.
37	620873	CALCIO 2000 ACERNO	S.S.
38	921915	CALIGO NOCERA	A.S.D.
39	933629	CAPOSELE	A.C.D.
40	75952	CAPRIGLIA SA	A.S.
41	935228	CARILLIA CALCIO	A.S.D.
42	915206	CARINOLA	S.S.C.
43	620302	CARPINETO	A.S.D.
44	67076	CASALE DI TEANO	ASD.GS
45	916649	CASAMARCIANO	A.S.D.
46	931806	CASTEL DI SASSO	S.S.
47	620821	CASTELLANA CALCIO	S.C.
48	620973	CASTELPOTO	A.S.D.
49	620963	CAVA 2000	ASD.R.
50	621160	CENTOLA	A.S.D.
51	936696	CENTRO STORICO AVELLINO	U.S.D.
52	620713	CERASO	POL.
53	916568	CHIAIANO	A.C.
54	931361	CHIAJA ROBORIS	A.S.D.
55	921994	CHIOUSANO	U.S.D.
56	934942	CIONE GRAZIA	A.S.D.
57	916699	CIRGOMME SPORTING CLUB	
58	81339	CLUB AMICI DI LUZZANO	
59	917082	CLUB MANLIO DI MASI	A.S.D.
60	920006	CONTURSI TERME 1929	U.S.
61	931949	COSMOS	A.S.D.
62	935219	COSTANTINOPOLI	A.S.D.
63	621239	CRAL FINCANTIERI STABIA	A.S.
64	935231	DIAZ OTTAVIANO	
65	620095	DINAMO MONTEVERDE	POL.
66	920200	DOMICELLA	U.S.D.
67	933647	DON PEPPE DIANA	A.S.D.
68	931878	DOPOLAVORO FERROVIARIO	
69	912983	ETTORE FIERAMOSCA	A.S.D.
70	72228	E206 GRAVIT WALTER LANDI	A.S.D.
71	620090	FARNETUM	A.S.D.
72	930137	FELICE SCANDONE	A.S.D.
73	918080	FERROVIA CALCIO SCAFATI	A.S.D.
74	921975	FI.PE	A.S.
75	921719	FIESOLE	A.P.D.
76	933587	FISCIANO	A.S.D.

77	920039	FOIANO	A.S.D.
78	931521	FONTANELLE	U.S.
79	931887	FOOTBALL CLUB CASTIGLIONE	A.S.D.
80	914568	FOOTBALL CLUB CHIEVE	A.S.
81	81340	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A.S.D.
82	931865	FORMICOLA CALCIO	A.S.
83	620962	FRIGENTO A.S.D.	U.S.
84	919798	FUTSAL PIETRAMELARA	POL.
85	916929	GAETANO ROMANELLI	ASD.SC
86	72216	I LEONI PERSANO	A.S.D.
87	922098	IL PAESE BELLIZZI IRPINO	A.C.D.
88	68035	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	A.S.D.
89	919136	JUVENTUS BOSCOREALE	A.S.D.
90	75279	LA MENNOLA	POL.
91	82221	LACEDONIA	U.S.
92	620730	LAURINO	A.S.D.
93	919884	LETTERE	A.S.D.
94	931637	MACCHIA	G.S.
95	933993	MANZONI	A.S.D.
96	933208	MAS QUE UN CLUB	A.C.D.
97	76915	MELIZZANO CALCIO	
98	70900	MOLINARA	ASD.C.
99	620665	MONTEFORTE	U.S.D.
100	931938	MONTELEONE	A.S.D.
101	911426	N. REA A. ROMANO	A.S.D.
102	934994	NOCELLETO	U.S.D.
103	932188	NUOVA SALERNO	A.S.D.
104	76157	NUSCO 75	A.C.
105	620045	OGLIARESE	A.S.
106	910542	OLEVANESE ARIANO	S.C.
107	918131	PAOLO MASULLO F.C.	ASS.
108	933446	PARCO AQUILONE	U.S.D.
109	936459	PATTANO 1966	A.S.D.
110	911220	PESCO SANNITA	A.S.D.
111	916864	PIANETA SPORT SARNO	A.S.D.
112	74242	PIANO PIZZERIA LUCIA	GSS.D.
113	61904	PIEDIGROTTA	G.S.D.
114	935315	PIETRADEFUSI 1974	U.S.D.
115	933994	PIETRAMELARA	U.S.D.
116	621082	PIXOUS 2002	POL.
117	915367	POL. MOIANO 2004	A.S.D.
118	915704	POL. S.MARIA	A.S.D.
119	917084	POLISPORTIVA CALITRI	A.S.D.
120	935313	POLISPORTIVA DIL. LIONI	
121	933630	PRATA P.U. 2010	A.C.D.
122	68053	PREPEZZANESE	U.S.

123	620079	PRO ATENA CALCIO	A.S.D.
124	72254	PRO MARCELLINO CALCIO	U.S.D.
125	78108	PRO RICIGLIANO	A.S.D.
126	936790	QUARTOGRAD	A.S.D.
127	621168	REAL BENEVENTO CALCIO	A.S.D.
128	933679	REAL CALCIO S.AGATA	A.S.D.
129	921964	REAL CAMPOLI	A.S.D.
130	920313	REAL CANCELLO ARNONE	S.C.
131	921903	REAL CONTURSI TERME	A.S.
132	931919	REAL FORMICOLA	A.S.D.
133	915533	REAL FRASSO	A.S.D.
134	916320	REAL MARCHESA	S.C.
135	621164	REAL MASSA	A.S.D.
136	915011	REAL PAGANI S.P.	
137	621219	REAL PALAZZO	A.S.D.
138	918149	REAL PIEDIMONTE CALCIO	A.S.D.
139	922133	REAL PIETRASTORNINA	U.S.D.
140	931903	REAL SIRIGNANO	POL.
141	934066	REAL SOCCER MASSESE	A.S.D.
142	933206	REAL TELESE TERME	A.S.D.
143	921920	REALITY PIAZZOLLA	A.S.D.
144	935328	RINASCITA AMINEI	A.S.D.
145	931789	RINASCITA SANGIOVANNESE	A.S.D.
146	621225	RINASCITA SANNICOLESE	A.S.D.
147	918529	RIONE LIBERTA	A.S.D.
148	934962	RIZLA GROUP SERINO	A.S.D.
149	936569	ROTONDI UNITED	A.S.D.
150	63034	RUFOLI	U.S.D.
151	68161	S.ANNA	S.C.
152	931922	S.ANTONIO	ASDPOL
153	933706	S.FERDINANDO RE CAPITELLO	ASCS
154	620943	S.GIOVANNI BATTISTA	S.S.
155	72258	S.GIOVANNI DI S.GIORGIO	U.S.
156	916278	S.LUCIA DI SERINO	U.S.
157	621018	S.TECLA TERME	POL.D.
158	931847	SALENTO	S.C.D.
159	935427	SALVATORE DE JUDICIBUS	G.S.D.
160	620758	SALZA IRPINA	A.C.
161	621076	SAN MICHELE OLEVANO	A.S.D.
162	620418	SAN PIETRO	A.S.D.
163	935242	SAN PRISCO	A.S.D.
164	936814	SANGILIO	A.S.D.
165	72764	SANTA MARGHERITA	A.C.D.
166	914597	SCAMPIA	A.S.D.

167	60457	SCARIO	POL.
168	74628	SCUOLA CALCIO SPES	A.S.D.
169	935278	SIMONE FIERRO F.C.	A.S.D.
170	930135	SIRIGNANO 1963	A.S.D.
171	932667	SPERONE	A.S.D.
172	70948	SPORTING CLUB A.S.CELLE	
173	921970	SPORTING PIETRADEFUSI	A.S.D.
174	621238	SPORTING PIETRELCINA	ASD.FC
175	935258	SPORTING SANT ELIA	A.S.D.
176	621023	STABIA FRIENDS	A.S.
177	935422	STURNO	U.S.D.
178	933628	TAURANO	A.C.D.
179	70691	TORELLA DEI LOMBARDI	POL.
180	931784	UNITAS MOLINA	
181	919904	VALLATESE	ASC.D.
182	916912	VALLE 2005	POL.
183	620520	VALSELE	A.S.D.
184	936934	VESOLE	A.S.D.
185	620912	VIA MERCANTI SALERNO ASD	F.C.
186	921756	VIBOVILLA NEW STARS 2008	A.S.D.
187	74194	VIGNE MERIDIONALI	S.S.C.
188	620081	VILLA	F.C.
189	620357	VILLA S.NICOLA	U.S.
190	918372	VILLANOVA 2006	U.S.D.
191	75182	VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	A.S.D.
192	935401	VIRTUS CANCELLO ED ARNONE	A.S.D.
193	620913	VIRTUS CASOLLESE	A.S.D.
194	918379	VIRTUS CONZA	A.S.D.
195	918030	VIRTUS S.ANTONIO ABATE	A.S.D.
196	934927	VIRTUS VATOLLA	A.S.D.
197	931955	VIS MONTORESE 1978	U.S.D.
198	916530	VISCIANO FIESTA	S.S.C.
199	911198	VOLTURNIA BAIA E LATINA	A.C.

ATTIVITÀ MISTA

1	916861	ACCIAROLI CALCIO	A.S.D.
2	933984	ACERRANA 1926	A.S.D.
3	206537	ACLI SEI DO KAN	A.S.D.
4	81765	AENARIA	A.S.D.
5	912582	AMERICO CANONICO	POL.D.
6	620296	AQUI.MET.CAVESE	A.S.D.
7	620003	ATLETICO BENEVENTO	A.S.D.
8	920771	ATLETICO BOSCO	A.S.D.
9	920551	ATLETICO CASALNUOVO	A.S.D.
10	931657	ATLETICO PER NIENTE	

11	918915	ATLETICO VESUVIO	A.S.D.
12	621159	ATRI CALCIO	A.S.D.
13	21490	BACOLI SIBILLAFLEGREA SRL	
14	916807	BAIANO	A.C.D.
15	72388	BARANO CALCIO	A.S.
16	916862	BERTONI BATTIPAGLIA	ASD.GS
17	918263	BOSCHESE	A.S.D.
18	620873	CALCIO 2000 ACERNO	S.S.
19	8720	CALPAZIO	A.S.D.
20	79976	CAMPAGNA	A.S.D.
21	65143	CERVINARA	A.C.
22	620279	CICCIANO	A.S.C.
23	933985	CILENTO CALCIO	A.S.D.
24	12890	CIMITILE	A.S.D.
25	71919	CITTA DI AGROPOLI	A.S.D.
26	920544	CITTA DI POMPEI	A.S.D.
27	930143	CITTA DI SANT ARPINO	A.S.D.
28	914450	COMPENSORIO MARIGLIANESE	A.S.D.
29	916567	COMPENSORIO QUALIANESE	A.S.D.
30	910395	COMPENSORIO VALCALORE	A.S.D.
31	204908	DEMETRIO STRATOS	POL.D.
32	913881	DUE PRINCIPATI	A.S.D.
33	60446	E.ZUPO	U.S.
34	77817	EBOLITANA 1925 S.R.L.	S.S.
35	935791	ECLANESE 1932 CALCIO	S.S.D.
36	17450	FAIANO	A.S.D.
37	932176	FIORENTE SPARANISE	U.S.D.
38	920553	FLORIGIUM	A.S.D.
39	620975	FOGLIANISE	F.C.
40	620004	FOLGORE C. M.D.P.	A.S.D.
41	81340	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A.S.D.
42	620347	FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	A.S.D.
43	935835	FULGOR SANGIORGIO	A.S.D.
44	915482	G. CAROTENUTO	U.S.D.
45	21360	GIFFONESE	U.S.
46	75452	GIUGLIANO 1928	A.S.D.
47	933986	GRANATA 1924	A.S.D.
48	74627	HERMES CASAGIOVE	F.C.
49	621054	INTERCASALI 2005	A.S.D.
50	26720	IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	A.S.
51	917083	ISOLA DI PROCIDA	A.S.D.
52	920550	JUVE PRO POGGIOMARINO	ASD.SC
53	621097	LIBERTAS S.MARCO TROTTI	A.S.D.
54	27370	LIBERTAS STABIA	POL.
55	933993	MANZONI	A.S.D.
56	935786	MARIGLIANESE CALCIO	A.S.D.

57	64916	MASSA LUBRENSE	POL.
58	918169	MIANO	A.S.D.
59	620516	MIRANDA	A.S.D.
60	620269	MONTECORVINO ROVELLA	A.S.D.
61	32350	MONTESARCHIO	ASD.AC
62	930118	NAPOLI CLUB AFRAGOLESE	A.S.D.
63	920543	NEAPOLIS	C.S.
64	62796	NUOVA BOYS CAIVANESE	U.S.D.
65	911325	NUSCO LIONI	A.S.D.
66	620045	OGLIARESE	A.S.
67	72391	ORTESE CALCIO	A.S.D.
68	621235	PADULI	S.S.C.
69	68962	PALMESE	U.S.D.
70	920330	PICCIOLA	POL.
71	933989	PIETRO ABBATE	A.S.D.
72	58052	PIMONTE	A.P.
73	915704	POL. S.MARIA	A.S.D.
74	78888	PRINCIPI DORIA	A.S.D.
75	68950	PRO PAGANI	A.S.D.
76	934987	PRO SCAFATESE CALCIO	A.S.D.
77	934002	PROGREDITUR MARCIANISE	A.S.D.
78	620670	PUTEOLANA 1909	A.S.D.
79	72746	QUARTO S.R.L.	S.S.D.
80	81761	REAL AIROLA	A.S.D.
81	933745	REAL COMINIUM	A.S.D.
82	922134	REAL FORINO CALCIO	A.S.D.
83	932178	REAL NOCERA SUPERIORE	A.S.D.
84	620182	REAL PONTECAGNANO FAIANO	POL.
85	930117	REAL S.FELICE A CANCELLO	POL.D.
86	621114	REAL SUESSOLA	A.S.D.
87	621172	REAL TRENTINARA	A.S.D.
88	918908	REAL VOLLA	A.S.D.
89	932173	RIONE MAZZINI	POL.D.
90	621011	RIONE TERRA	A.S.D.
91	931849	RISCATTO FRATTESE	A.S.D.
92	933991	S.CIPRIANO TEMERARIA 1957	A.S.D.
93	45110	S.VITO POSITANO	A.S.D.
94	930134	SAN GIORGIO 1926	A.S.D.
95	621124	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	POL.D.
96	917079	SAN PIO MONDRAGONE	A.S.D.
97	920541	SAN TOMMASO CALCIO	A.C.D.
98	79428	SAN VITALIANO	A.S.D.
99	913882	SERINO 1928	U.S.
100	620836	SPORTING CASALVELINO	U.S.D.

101	621137	SPORTING GUARDIA	A.S.
102	71002	STASIA SOCCER	A.S.D.
103	82198	SUMMA RIONALE TRIESTE	U.S.
104	620436	TEORA	POL.
105	915136	TORRECUSO CALCIO	A.S.D.
106	620531	U.S. POSEIDON 1958	A.S.D.
107	620271	VALDIANO	A.S.D.
108	620892	VALLE TELESINA A.S.D.	S.C.
109	76290	VENTICANO	A.C.D.
110	621145	VICO EQUENSE CALCIO SRL	
111	82236	VILLA LITERNO	A.S.D.
112	620186	VIRIBUS UNITIS S.R.L.	A.S.D.
113	922162	VIRTUS CAIAZZO 2008	A.S.D.
114	58874	VIRTUS CARANO A.S.D.	S.S.
115	935798	VIRTUS SCAFATESE 2010	A.S.D.
116	620356	VIRTUS VOLLA	A.S.D.
117	935796	VIS ARIANO CALCIO	U.S.D.
118	76189	VIS CAPUA	SSC.D.
119	931610	VIS PORTICI 1906	A.S.D.
120	920548	VIS SAN NICOLA	A.S.D.
121	66320	VITULANO	ASDPOL
122	74382	VITULAZIO	S.S.

FEMMINILE REGIONALE

1	936931	CALCIO ROSA NOCERA	A.S.D.
2	936674	CALCIO ROSA SALERNO	A.S.D.
3	916113	CENTRO ESTER	S.S.D.
4	620959	FEMMINILE PONTECAGNANO	A.S.D.
5	935452	NAPOLI DREAM TEAM	A.S.D.
6	621187	NAPOLICALCIO FEMM.E ALTRO	A.S.D.
7	920150	OASI S.ANASTASIA	A.S.D.
8	936761	PADULA CALCIO FEMMINILE	A.S.D.
9	919831	POLISPORTIVA TUFARA UNITA	A.S.D.
10	935188	PRATER CLUB NAPOLI	A.S.
11	935340	PRO CALCIO DONNE	A.S.D.
12	936489	REAL SAN TAMMARO 2012	A.S.D.
13	620899	SPORT NAPOLI	ACF.D.
14	933767	SPORTING TEAM	A.S.D.
15	933740	VIRTUS PARTENOPE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE - SERIE C1

1	917956	ALMA SALERNO C5	A.S.D.
2	620813	C.U.S. AVELLINO C 5	A.S.
3	935794	CLUB FUTSAL PARETE	A.S.D.
4	931438	EAM STRIANO C5	A.S.D.

5	918376	FRIENDS CICCiano CALCIOA5	A.S.D.
6	913969	FUTSAL POMIGLIANO	A.S.D.
7	916330	FUTSAL SOLOFRA	A.S.D.
8	919830	MALEVENTUM	A.S.D.
9	918152	MISERIA E NOBILTA C5	A.S.D.
10	933988	POLISPORTIVA FELDI EBOLI	A.S.D.
11	922076	REAL S.ERASMO C5	A.S.D.
12	920121	SANT EGIDIO	A.S.
13	620490	SPORT MANIA TRAVEL EBOLI	A.S.D.
14	620331	TRILEM CASAVATORE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE - SERIE C2

1	933082	AMICI DEL FUSARO	A.S.D.
2	931420	ATLETICO PAGANI CALCIO A5	A.S.D.
3	933513	ATLETICO SAN MARZANO C5	A.S.D.
4	620231	AZZURRA MARIGLIANO	A.S.D.
5	620809	BENEVENTO FUTSAL	A.S.D.
6	620448	C.U.S. CASERTA	A.S.D.
7	936664	CITTA CARNEVALE SAVIANO	A.S.D.
8	934741	DALMATIA FUTSAL CENTER	A.S.D.
9	620853	FOOTBALL MAGICA PROMOTION	
10	919770	FUTSAL CASILINUM	A.S.D.
11	620855	FUTSAL GLADIATOR	A.S.
12	621185	FUTSAL GRAGNANO	A.S.
13	935415	FUTSAL OPLONTI	A.S.D.
14	921411	IL QUARTO C5	A.S.D.
15	913878	INTERNATIONAL C5	A.S.D.
16	621259	JUNIOR DOMITIA	A.S.D.
17	934868	LE DUE TORRI MADDALONI C5	A.S.D.
18	919896	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A.S.D.
19	936446	MEMORY GIACOMO CARACCIOLO	A.S.D.
20	920329	MONTELLA	A.S.D.
21	932172	NOCERA	P.S.D.
22	936195	REAL BOYS MADDALONI C5	A.S.D.
23	935205	REAL CAIVANESE FUTSAL	A.S.D.
24	919837	REAL CESINALI FIVE SOCCER	A.S.D.
25	931574	REAL OTTAVIANO	A.S.D.
26	936495	REAL PAGANI FUTSAL	A.S.D.
27	620234	REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	F.C.
28	620681	SAN GREGORIO	ASD.US
29	916621	SARNO A.S.D.	A.P.
30	918138	SONFIDITALIA CALCIO A 5	F.C.
31	935444	SPORT E VITA	A.S.
32	931930	SPORT ZONE	A.S.D.
33	936820	STELLA NASCENTE C5	A.S.D.
34	934906	STREGONI FIVE SOCCER	A.S.D.

35	916837	TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	A.S.D.
36	931383	UNITED COLOURS OF FUTSAL	A.S.
37	936016	VICTORIA SOLOFRA	A.S.D.
38	920733	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	A.S.D.
39	935179	VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5	A.S.D.
40	934907	VIRTUS TELESE CALCIO A 5	A.S.D.
41	915484	VOLTURNO FUTSAL	A.S.

CALCIO A CINQUE - SERIE D

1	921968	AGOSTINO LETTIERI	A.S.D.
2	935308	AGRIVESUVIO FONTENOVELLA	U.S.D.
3	936945	ALBA CALCIO C5	A.S.D.
4	935762	ATHLETIC FOOTBALL	A.S.D.
5	936940	ATLETICO AGROPOLI	A.S.D.
6	936766	ATLETICO CARDITO C5	A.S.D.
7	936869	ATLETICO CERVINARA C5	A.S.D.
8	936679	ATLETICO CONTRONE	A.S.D.
9	935223	ATLETICO EOL C5 EBOLI	A.S.D.
10	936699	ATLETICO MONDRAGONE C5	A.S.D.
11	936825	ATLETICO REINO	A.S.D.
12	936750	AVE TELLUS	8.S.D.
13	917847	AZTECA DRAGONI	A.S.D.
14	916831	BELLONA FIVE SOCCER	A.S.D.
15	936680	BELTIGLIO	A.S.D.
16	914918	BORGO FIVE SOCCER	A.S.D.
17	620383	C.U.S. NAPOLI A.S.D.	
18	936717	CALATIA CALCIO MADDALONI	A.S.D.
19	935263	CALCIO ARIANO MANNA	A.S.D.
20	936744	CALCIO SPORTING CAIAZZO	A.S.D.
21	921923	CALES SPORTING CLUB	S.S.
22	936939	CALVI	A.S.D.
23	620556	CAMPANA FUTSAL CLUB	
24	933139	CASORIA C5	A.S.D.
25	936485	CASTELLO CISTERNA FUTSAL	A.S.D.
26	920549	CERCO LA MILLENNIO	A.S.D.
27	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
28	915332	CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	A.S.D.
29	936330	CLUB NEW 900 ACERRA	A.S.D.
30	935207	CLUB PARADISO ACERRA	A.S.D.
31	914868	CUSANO CALCIO	A.S.D.
32	620345	EPITAFFIO CALCIO A 5	A.S.D.
33	936402	FIMAS SPORTING CLUB	A.S.D.
34	621201	FOLGORE SAN VINCENZO	POL.
35	934821	FOOTBALL CLUB PROCIDA	A.S.D.

36	935243	FUTSAL CASALDUNESE	A.S.D.
37	933300	FUTSAL MARELLO	A.S.D.
38	914861	FUTSAL MARIGLIANO C5	A.S.D.
39	933207	FUTSAL ROTA	A.S.D.
40	931609	GIOVENTU CALCIO ARIANO	S.S.D.
41	922094	GREEN PARK C5	A.S.D.
42	918375	GRUP.AMATORIALE PALAZZISI	A.S.D.
43	74627	HERMES CASAGIOVE	F.C.
44	935787	L ARCA MONTESARCHIO C5	A.S.D.
45	934876	LABS 360 SAN PIETRO	A.S.D.
46	933370	LAUSDOMINI 2010	A.S.D.
47	931740	LIBERTAS CERRETO	A.S.D.
48	81522	LIMATOLA	U.S.
49	621155	LU.PE. POMPEI	A.S.D.
50	936448	MARAVILHA FUTSAL	A.S.D.
51	620029	MARIANO KELLER	A.S.D.
52	935343	MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	
53	936516	NOLA FIVE SOCCER	A.S.D.
54	935430	OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	ASDPOL
55	914865	PARCO CITTA	A.S.
56	936769	PARTENOPE SOCCER	A.S.D.
57	936607	PASQUALE CATALDO	A.P.C.
58	935151	PEZZOTTESE FUTSAL 2004	A.S.
59	936871	POLISPORTIVA CASTELLO	A.S.D.
60	935972	PRO VIRIBUS	A.S.D.
61	934861	REAL AMICIZIA	A.S.D.
62	931557	REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	A.S.D.
63	931414	REAL FIVE PONTELANDOLFO	A.S.D.
64	935244	REAL NISE C5	A.S.D.
65	933371	REAL PATRIA CALCIO A5	A.S.D.
66	934851	REAL SALA C5	A.S.D.
67	934963	REGHINNA MINOR	A.S.D.
68	917897	SAN MARCO 2006	A.C.
69	620124	SAN NAZZARO	S.S.
70	935251	SANT ANDREA FUTSAL	A.S.D.
71	916917	SANZA SOCCER FIVE	A.S.D.
72	934816	SCARPASCIOT	A.S.D.
73	936848	SIRIO SAN GIORGIO C5	A.S.D.
74	917078	SOCCER VOMERO VIP CLUB	A.S.D.
75	932177	SPORTING CAVESE	A.S.D.
76	936570	SPORTING CLUB C5	A.S.D.
77	933689	SPORTING NOCERA C5	A.S.D.
78	933204	SPORTING SCAFATI C5	A.S.D.
79	932739	SPORTING SOLOPACA CALCIO5	A.S.D.
80	933676	VALLE C5 ORAZIO MONTORO	A.S.D.
81	936354	VIRTUS CESINALI FUTSAL	A.S.D.

82	933389	VIRTUS CICCIANO	A.S.D.
83	936377	VIRTUS FUTSAL CAMPAGNA	A.S.D.
84	933639	VIRTUS MONDRAGONE	A.S.D.
85	936975	VIRTUS VILLA LITERNO	A.S.D.
86	936215	WIENER HAUS FLEGREA C5	A.S.D.

CALCIO A CINQUE - JUNIORES

1	620813	C.U.S. AVELLINO C 5	A.S.
2	935794	CLUB FUTSAL PARETE	A.S.D.
3	931438	EAM STRIANO C5	A.S.D.
4	918376	FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	A.S.D.
5	936031	FUTSAL FUORIGROTTA	A.S.D.
6	620855	FUTSAL GLADIATOR	A.S.
7	914861	FUTSAL MARIGLIANO C5	A.S.D.
8	916330	FUTSAL SOLOFRA	A.S.D.
9	932175	GRANIANUM CALCIO A5	A.S.D.
10	921411	IL QUARTO C5	A.S.D.
11	919830	MALEVENTUM	A.S.D.
12	918152	MISERIA E NOBILTA C5	A.S.D.
13	934135	NAPOLI CALCIO A 5	A.S.D.
14	620506	NAPOLI F.S.M. SCAFATI	A.S.D.
15	932172	NOCERA	P.S.D.
16	935430	OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	ASDPOL
17	933988	POLISPORTIVA FELDI EBOLI	A.S.D.
18	920268	REAL AMALFI 2007 C5	A.S.D.
19	922076	REAL S.ERASMO C5	A.S.D.
20	620681	SAN GREGORIO	ASD.US
21	920121	SANT EGIDIO	A.S.
22	935788	SPARTA	A.S.D.
23	620490	SPORT MANIA TRAVEL EBOLI	A.S.D.
24	620331	TRILEM CASAVATORE	A.S.D.
25	916837	TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	A.S.D.
26	931383	UNITED COLOURS OF FUTSAL	A.S.
27	920733	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	A.S.D.
28	933639	VIRTUS MONDRAGONE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1

1	933182	BEEFUTSAL CHIAIANO	A.S.D.
2	918076	CERRETO SANNITA A.S.D.	POL.
3	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
4	620674	COSTA D AMALFI C5	A.S.D.
5	921909	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	A.S.D.
6	921477	PROGETTO NOLA 2008	A.S.D.

7	919791	PUREENERGY EBOLI C5	A.S.D.
8	930141	REAL SANNIO DONNE	A.S.D.
9	921972	S.MAGNA GRAECIA	ASDPOL
10	935329	SALERNITANA FEMMINILE	A.S.D.
11	933515	SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2

1	920323	CASALI D EQUA	A.S.D.
2	936783	CITTA DI VALLO C5 WOMEN	A.S.D.
3	936307	DONNALUNA CASTELLABATE	A.S.D.
4	931759	PARROCCHIA S.MARIA A MARE	A.S.D.
5	921910	PRIMAVERA CAVESE	A.S.D.
6	935216	ROBERTO GRIMALDI	A.S.D.
7	920282	ROYAL TEVEROLA	A.S.D.
8	918083	SAN FELICE A CANCELLO C5	A.S.D.
9	620891	SPORTING CLUB PICENTIA	POL.
10	934878	SPORTING TEANO	A.S.D.

TERZA CATEGORIA - AVELLINO

1	934960	AIELLO	U.S.D.
2	68072	ALTA IRPINIA	A.S.
3	935426	AMICI DI DON GNOCCHI	A.S.D.
4	67197	ANDRETTA	POL.
5	918124	ANIELLO SGAMBATI	POL.D.
6	921721	ANTONIO SPIRITO	ASD.P.
7	922129	APPENNINICA	A.S.D.
8	621125	AQUILONIA	A.C.
9	934959	ATLANTIS	A.C.D.
10	620414	ATLETICO BANZANO	G.S.
11	933442	ATLETICO CASTELFRANCI1983	A.S.D.
12	620724	ATLETICO MONTEFUSCO	S.S.
13	931852	ATLETICO MUNIANENSE	A.S.D.
14	933731	ATLETICO S.MICHELE SERINO	A.S.D.
15	620931	ATLETICO SAN POTITO ULTRA	A.S.
16	931854	AZIONE CATTOLICA PIANO	U.S.D.
17	930132	BONITO	A.C.
18	931934	BORGIO FERROVIA	A.S.D.
19	936968	CALCIO ENZO LA MANNA	A.S.D.
20	82330	CARIFE	A.C.
21	620054	CASTELFRANCO	U.S.
22	620821	CASTELLANA CALCIO	S.C.
23	74214	CASTELVETERE SUL CALORE	U.S.
24	920203	CESINALI CALCIO	A.S.D.
25	931607	DINAMO SAN FELICE	U.S.D.
26	935791	ECLANESE 1932 CALCIO	S.S.D.

27	61744	GESUALDO	U.S.
28	620780	GIOVANI SANTOSTEFANESI	U.S.
29	933631	GROTTAMINARDA	A.S.D.
30	933631	GROTTAMINARDA	A.S.D.
31	74235	GRUPPO GIOVANI BANZANO	
32	936875	HELLAS ALTAVILLA	A.S.D.
33	936877	HIRPINIA SOCCER	A.S.D.
34	936967	HIRPUS 2012	A.S.D.
35	919906	HISPANIKA CALCIO	A.S.D.
36	620904	IL MANDAMENTO	G.S.
37	920120	KING ANIMATION SOCCER	A.S.D.
38	936873	LEON SIRIGNANO 1992	A.S.D.
39	620769	LIBERTAS GROTTOLELLA	A.S.
40	931912	LIONS MONS MILITUM	F.C.D.
41	920122	LUPI TREVICO	A.S.D.
42	915486	MONTEMARANO	U.S.D.
43	935271	MONTORO	U.S.D.
44	918377	MORRA DE SANCTIS	U.S.
45	935335	O PRIMM AMMORE	A.S.D.
46	936963	PAROLISE CALCIO	A.S.D.
47	936965	PIETRA VIVA	A.S.D.
48	75175	PILA AI PIANI	U.S.
49	936970	QUINDICI SOCCER	S.F.D.
50	937002	REAL CALABRITTANA	A.S.D.
51	935262	REAL CALCIO SOLOFRA	A.S.D.
52	922134	REAL FORINO CALCIO	A.S.D.
53	620511	REAL SAN FELICE	U.S.
54	936966	REAL TUFINO SCHIAVA	A.S.D.
55	74245	ROCCABASCERANA	U.S.
56	920124	S.ANGELO	S.S.
57	620215	S.ANGELO ALL ESCA	U.S.C.
58	936976	S.EUSTACHIO	U.S.D.
59	933673	S.MICHELE SOLOFRA	A.S.D.
60	922096	SAN MICHELE DI SERINO	A.S.D.
61	620048	SAN NICOLA BARONIA	U.S.
62	70656	SAN VITO DI MONTORO	G.S.
63	921395	SANT ANDREA DI CONZA	A.S.D.
64	935421	SANTA PAOLINA CALCIO	A.S.D.
65	48170	SAVIGNANESE	ASDPOL
66	933744	SCANDONE CALCIO MONTELLA	A.S.D.
67	935367	SERENA GROUP MAZZOCCA	A.S.D.
68	919840	SERRA 2007	A.S.
69	922021	SPORTING ARIANO 2006	A.S.D.
70	935264	SPORTING BORGO	G.S.D.
71	933443	SPORTING FLUMERI 2010	A.S.D.
72	931519	SPORTING PATERNOPOLI	A.S.D.

73	931519	SPORTING PATERNOPOLI	A.S.D.
74	936969	SPORTING SCAMPITELLA 2012	A.S.D.
75	935259	SPORTING VENTICANO	A.S.D.
76	935366	STELLA ROSSA VILLAMAINA	A.S.D.
77	933296	TAURASI	A.S.D.
78	78313	VALLESACCARDA	A.C.D.
79	919903	VETUS CASTELVETERE	A.C.D.
80	914637	VIRTUS VOLTURARA	A.S.
81	935416	VIS INTER MONTORO	A.S.D.
82	910116	VIS LACEDONIA	POL.
83	621144	VOLTURARA TERMINIO	A.S.
84	620797	WOLVES AVELLINO	A.S.
85	918443	ZUNGOLI A.S.D.	POL.

TERZA CATEGORIA - BENEVENTO

1	922024	AMICI DELLO SCHIAPPARELLI	A.S.D.
2	620005	APOLLOSA	POL.
3	920136	ATLETICO FOGLIANISE	A.S.D.
4	931280	ATLETICO PONTERUTTO	A.S.D.
5	936519	CAMPOLATTARO	A.S.D.
6	936486	DIONIS CASTELVENERE	POL.D.
7	73503	F.C. SAN LORENZELLO	ASDPOL
8	912701	FAICCHIO	POL.
9	935221	FRAGNETO L ABATE	A.S.D.
10	936515	GIANLUCA GISOLDI	F.C.D.
11	918178	LAURENTINA	POL.
12	936910	NUOVO MONTEFALCONE	A.S.D.
13	934818	POLISPORTIVA GIANNI LOIA	A.S.D.
14	935411	POLISPORTIVA PIETRELCINA	A.S.D.
15	931360	PONTELANDOLFO CALCIO	A.S.D.
16	936926	REAL BONEA	A.S.D.
17	921901	REAL CASALBORE 08	A.S.D.
18	936586	REAL CIVITELLA LICINIO	A.S.D.
19	936932	REAL FORCHIA	A.S.D.
20	933616	REAL SOLOPACA	A.S.D.
21	64073	S.GIORGIO DEL SANNIO	A.C.
22	933729	SAN MARCO DEI CAVOTI ASD	POL.
23	935361	SAN NICOLA 2011	A.S.D.
24	934900	SANNIUM S.L.S.	A.S.D.
25	936921	SANT ANGELO A CUPOLO	A.S.D.
26	620750	SPORTING CLUB BASELICE	S.C.
27	935362	SPORTING PAGO VEIANO 2011	A.S.D.
28	936956	SPORTING PANNARANO	A.S.D.

29	936849	SPORTING SAN NICOLA	A.S.D.
30	936984	VARONI F.C.	A.S.D.
31	936795	VICTORIA MONTESARCHIO	A.S.D.
32	936628	VIRTUS BUONALBERGO	A.S.D.
33	936252	VIRTUS GIOIESE	A.S.D.

TERZA CATEGORIA - CASERTA

1	620527	ALVIGNANELLESE	U.S.
2	911968	BOYS CASERTA CALCIO	A.C.
3	922030	FALCHETTI	A.S.D.
4	933659	FULGOR TIMENDA PIGNATARO	A.S.D.
5	936846	GIANO CALCIO	A.S.D.
6	936753	GRICIGNANO CALCIO	A.S.D.
7	922047	H20 RIARDO SOCCER	A.S.D.
8	922127	LIBERTAS ROCCAMONFINA	A.S.D.
9	933717	MARZANO APPIO	U.S.D.
10	936958	P.G.S. PIEDIMONTE MATESE	A.S.D.
11	913014	POL.R. SANNICOLESE	A.S.D.
12	936957	POLISPORTIVA PASTORANO	A.S.D.
13	919801	PRO PIEDIMONTE	A.S.D.
14	935241	REAL SAN PIETRO INFINE	A.S.D.
15	933715	REAL SANTA MARIA A VICO	A.S.D.
16	920365	REAL TEANO CALCIO	A.S.D.
17	922077	REAL VAIRANO SCALO	A.S.D.
18	933270	SANTA MARIA LA FOSSA	A.S.D.
19	936634	SPORTING PIETRAVAIRANO	A.S.D.
20	82236	VILLA LITERNO	A.S.D.
21	936996	VIRTUS MADDALONESE	A.S.D.
22	936959	VIRTUS POL.CURTI 2012	A.S.D.

TERZA CATEGORIA - NAPOLI

1	931432	ALTAIR GIUGLIANO	A.S.D.
2	914887	AMATORI SANT ANASTASIA	S.C.
3	936845	ATLETICO CAMPANIA	A.S.D.
4	933593	ATLETICO PROCIDA	A.S.
5	931867	ATLETICO TERZIGNO	A.S.D.
6	936993	AZZURRA CAPRI	A.S.D.
7	922073	CERCOLA CALCIO	A.S.D.
8	918921	EVERGREEN SANT AGNELLO	A.S.D.
9	936989	FEB SOCCER 1999	S.S.D.
10	936920	FULGOR MARANO SOCCER	A.S.D.
11	935835	FULGOR SANGIORGIO	A.S.D.
12	921943	M 10 MARANO	A.S.D.

13	919893	MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	A.S.D.
14	935168	MOIANO IN MOVIMENTO	A.S.D.
15	76190	MONTEMARE	
16	935280	PAMASPORT FNCC	A.S.D.
17	935256	POLLENA CALCIO	A.S.D.
18	931613	REAL F.A.C.	A.S.D.
19	936433	REAL FRATTAMINORE	A.S.D.
20	911427	REAL GRUMESE	A.C.D.
21	936762	REAL OPLONTI	A.S.D.
22	936765	REAL S.MARTINO 2010	A.S.D.
23	936626	REAL SOSANDRA	A.S.D.
24	935303	REAL TERZIGNO CALCIO	A.S.D.
25	936014	SANITA CALCIO	A.S.D.
26	931752	SPORTING LIVERI	A.S.D.
27	933548	SPORTING OTTAVIANO	A.S.D.
28	935204	SPORTING SAN GENNARO	A.S.D.
29	935282	STELLA ROSSA DUEMILASEI	A.S.D.
30	922065	TIGER CARDITO	A.S.D.
31	936661	VIRTUS AFRAGOLA SOCCER	A.S.
32	936774	YOUNGBOYS 2006	A.S.D.

TERZA CATEGORIA - SALERNO

1	933337	ACQUAVELLA	A.S.D.
2	933698	ALL STARS	A.S.D.
3	936792	ALTAVILLA SILENTINA 2012	A.S.D.
4	935359	AMATORI VALLENOCCE LAURIA	A.S.D.
5	933456	AMICI DEL CALCIO AULETTA	U.S.
6	935320	AQUARA	A.S.D.
7	935368	ATLETICO FAIANO	A.S.D.
8	933690	ATLETICO PISCIOTTA	A.S.D.
9	933542	BARONIA STAMPELLA	S.S.D.
10	933358	BUONABITACOLO UNITED	U.S.
11	935485	CALCIO RIVELLO	A.S.D.
12	936089	CAPO DI FIUME	A.S.D.
13	936899	CASELLE IN PITTARI CALCIO	A.S.D.
14	935105	CASTELLUCCIO BATTIPAGLIA	A.S.D.
15	935269	CERVATI CALCIO	A.S.D.
16	936816	CICERALE TERRA DEI CECI	A.S.D.
17	936900	COMPENSORIO SESSA SOCCER	A.S.D.
18	922010	ENZO RASO SALERNO	ASDPGS
19	936999	FABIO CAVALIERI	A.S.D.
20	919872	FELITTO	U.S.
21	933701	FONTE 2010	A.S.D.
22	74340	FORIA SAN MAURO	A.S.D.

23	935414	GIOI	U.S.
24	936497	GIOVI	U.S.D.
25	935239	HAEREDITAS	A.S.D.
26	74338	INTER S.ANNA	A.C.
27	69985	INTERCAMPANIA	U.S.D.
28	933615	INTERPARROCCHIALE A.L.M.	S.S.
29	933360	KOSMOS	A.S.D.
30	931953	LICUSATI ITALO CAMMARANO	A.S.D.
31	917816	LONGOBARDA SALERNO	A.S.D.
32	931637	MACCHIA	G.S.
33	79259	MAGORNO	U.S.
34	933422	MONTEFORTE CILENTO	S.S.
35	936751	NEW MASSA	A.S.D.
36	936914	NUOVA SANT ANNA	A.S.D.
37	77825	OLEASTRUM	A.S.D.
38	936566	PAESTUM SOCCER	A.S.D.
39	933361	PETINA	
40	621082	PIXOUS 2002	POL.
41	933364	POLLESE ANNI VERDI	A.S.D.
42	621034	PRIMAVERA LUCIANA 1954	A.S.D.
43	919679	PRO CASOLLA	A.S.C.
44	933357	PRO LOCO SALA CONSILINA	
45	933506	REAL ATENA	
46	931931	REAL CAFASSO 100	A.S.D.
47	936567	REAL CAPEZZANO	A.S.D.
48	922130	REAL CASCINA	A.S.D.
49	936822	REAL CILENTO	A.S.D.
50	921903	REAL CONTURSI TERME	A.S.
51	935360	REAL LATRONICO OVER 35	A.S.D.
52	921778	REAL LAURA 2008	A.S.D.
53	936923	REAL LAURINO	A.S.D.
54	935371	REAL MONTESANO	A.S.D.
55	936815	REAL OLIVETO CITRA CALCIO	A.S.D.
56	916844	REAL PALOMONTE	AGS.D.
57	922100	REAL PERDIFUMO 2008	
58	936950	REAL SANGIOVANNESE	A.S.D.
59	933363	REAL SASSANO	A.S.D.
60	936866	REAL SOCIA MONTECORICE	A.S.D.
61	935218	REAL SPARTA	A.S.D.
62	936943	REAL TORCHIARA	A.S.D.
63	934804	REAL UNITED	A.S.D.
64	918202	ROFRANO	POL.
65	936706	SAN VITO CAVA	A.S.D.
66	933508	SANT ARSENIO 010	A.S.D.
67	936726	SANTA CECILIA CALCIO	A.S.D.
68	936499	SANTA MARIA 2012	F.C.D.

69	935973	SCIGLIATI CALCIO	A.S.D.
70	935229	SICIGNANO	U.S.
71	935234	SPORTING ALFANO	A.S.D.
72	933709	SPORTING BARONISSI	A.S.D.
73	933362	SPORTING CLUB A. VERTUCCI	
74	917081	SPORTING ELEATICA	A.S.D.
75	933365	SPORTING POLLA 2009	A.S.D.
76	936982	STELLA CILENTO	A.S.D.
77	920026	STIO CILENTO	A.C.
78	931561	TEMPALTA	A.S.D.
79	68157	VALENTINO MAZZOLA	ASDPOL
80	921756	VIBOVILLA NEW STARS 2008	A.S.D.
81	931481	VIGNALE CALCIO 2009	A.S.D.
82	935349	VIRTUS CASTELCIVITESE	A.S.D.
83	934852	VUCCOLO MAIORANO	A.S.D.

MODELLO A/AMM

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI

(1) _____
2013 / 2014

Il sottoscritto (2) _____, nella qualità di (3) _____
 del (la) (4) _____, matricola _____, che ha
 partecipato, nell'anno sportivo 2012/2013, al Campionato di (5) _____,
 chiede che la sunnominata società sia (6) _____ al Campionato Regionale di
 (7) _____ 2013/2014.

A tal fine, consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R. Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero nella domanda di (8) _____, dichiara quanto segue, in ordine alla società istante:

A) che non è gravata da alcuno degli undici motivi di preclusione assoluta all'ammissione o riammissione, pubblicati sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., oppure che ha titolo al seguente motivo di esonero dalla/e preclusione/i _____;

B) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2009/2010	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2012/2013	(9) _____	(10) _____	(11) _____

C) che le posizioni di classifica in Coppa Disciplina ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2009/2010	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2012/2013	(12) _____	(13) _____	(14) _____

D) che ha partecipato alla seguente attività giovanile:

ANNO SPORTIVO 2009/2010	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2012/2013	(15) _____

E) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) , sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2009/2010	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2012/2013	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____

con il conseguenziale punteggio totale (20) _____

F) che in Coppa Italia (fase regionale e nazionale) ha conseguito i seguenti risultati ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento:

ANNO SPORTIVO 2009/2010 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____
 ANNO SPORTIVO 2010/2011 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____
 ANNO SPORTIVO 2011/2012 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____
 ANNO SPORTIVO 2012/2013 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____

G) che ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. nell'anno sportivo (25) _____ **e che, da quell'anno, ha ininterrottamente partecipato all'attività agonistica delle Leghe** (26) _____, **per cui ha totalizzato il seguente punteggio** (27) _____;

H) che ha diritto al "bonus" di punti TRE per la partecipazione di almeno tre dirigenti ai Corsi per Dirigenti Sportivi organizzati dal C.R. Campania, che si indicano di seguito:

ANNO SPORTIVO _____ (28) _____; ANNO SPORTIVO _____ (28) _____
 ANNO SPORTIVO _____ (28) _____; ANNO SPORTIVO _____ (28) _____

I) che dal punteggio fin qui totalizzato vanno detratte le seguenti penalità:

(29) _____

L) che, in ragione della non coincidenza del campo di gioco con il Comune, nel quale la sopraindicata società ha la sede sociale e "federale", dal punteggio complessivo fin qui totalizzato va detratta la penalità di punti (30) _____;

M) che, in ragione della mancata partecipazione di almeno un proprio dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi organizzati dal C.R. Campania, dal punteggio complessivo fin qui totalizzato va detratta la penalità di punti (31) _____;

N) che, (32) _____

ha diritto ad un "bonus" equivalente al 25% del punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, ossia nella misura di punti (33) _____;

O) che, dunque, il punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, consiste in

punti (34) _____ (35) _____

Il sottoscritto indica qui di seguito le fusioni ed i cambi di denominazione che hanno interessato la società nel quadriennio:

(36) _____ (37) _____

Al riguardo il sottoscritto precisa che i singoli punteggi indicati nella presente domanda rispettano le prescrizioni del C.R. Campania - L.N.D. sull'argomento (38).

Precisa che questa società è gravata dalla/e seguente/i preclusioni _____ (39)

in ordine alla/e quale/i sussiste/ono il seguente/i motivo/i di esonero _____ (40).

Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato 2013/2014, per la partecipazione al quale presenta questa domanda di (8) _____.

(41) _____ (42) _____

Timbro tondo (43)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(44) _____

- (1) indicare il Campionato, al quale si chiede che la Società sia ammessa o riammessa per l'anno 2013/2014;
- (2) nome e cognome;
- (3) Presidente/Commissario Straordinario;
- (4) denominazione della Società;
- (5) Nazionale Dilettanti (*in sigla, CND*) / Regionale d'Eccellenza (*in sigla, ECC*) / Regionale di Promozione (*in sigla, PROM*) / Regionale di Prima Categoria (*in sigla, PRIMA*) / Regionale di Seconda Categoria (*in sigla, SEC*);
- (6) ammessa / riammessa;
- (7) come al n. (1);
- (8) ammissione / riammissione;
- (9) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 5), e posizione in classifica, in lettere;
- (10) punteggio corrispondente alla posizione in classifica, in cifre;
- (11) eventuale "bonus", in cifre;
- (12) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 5), e posizione in classifica "Coppa Disciplina", in lettere;
- (13) punteggio corrispondente alla posizione in classifica "Coppa Disciplina", in cifre;
- (14) eventuale "bonus", in cifre (solo per la prima posizione in Coppa Disciplina);
- (15) indicare, nell'ordine, i campionati o tornei ed il rispettivo numero di squadre. Ad esempio: Juniores Regionale 1 (che sta ad indicare: una squadra Juniores Regionale); Giovanissimi 2 (che sta ad indicare: due squadre Giovanissimi); Pulcini 3 (che sta ad indicare: tre squadre Pulcini), ecc.;
- (16) posizione in classifica nel rispettivo girone del Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), in lettere;
- (17) punteggio corrispondente alla posizione in classifica di cui al precedente n. (16), in cifre;
- (18) indicare con la sigla CRJ (Campione Regionale Juniores) la vittoria della fase finale regionale Juniores (o di Attività Mista);
- (19) punteggio corrispondente alla vittoria del titolo Regionale Juniores (o di Attività Mista), in cifre;
- (20) punteggio totale dell'attività giovanile nel quadriennio (comprensivo di quello eventualmente derivante dal Campionato Regionale Juniores, "o di Attività Mista"), in cifre;
- (21) indicare il turno (semifinale o finale) raggiunto nella fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, in lettere;
- (22) punteggio corrispondente al turno raggiunto di cui al precedente n. (21), in cifre;
- (23) indicare con la sigla VCID la vittoria della fase finale regionale della Coppa Italia Dilettanti;
- (24) punteggio corrispondente al turno raggiunto nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, in cifre;
- (25) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. (non comporta alcun punteggio l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D.);
- (26) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolta in via esclusiva;
- (27) da ricavare attraverso il computo degli anni sportivi di ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., fino al 2012/2013 compreso;
- (28) indicare il nome e cognome del Dirigente ed indicare il relativo anno sportivo di partecipazione;
- (29) indicare le eventuali retrocessioni, con i relativi anni sportivi. Ad esempio: "Retrocessione dal Campionato di Eccellenza 2009/2010";
- (30) indicare, in cifre: -20, se la società versa nella condizione di "non coincidenza" di campo di gioco e sede; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione di "non coincidenza";
- (31) indicare, in cifre: -10, in caso di mancata partecipazione di un proprio Dirigente ad alcuno dei ventinove Corsi per Dirigenti Sportivi; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione;
- (32) eventualmente completare come segue, in alternativa: "Avendo perso il titolo sportivo dell'anno 2012/2013, a seguito di spareggio per la retrocessione"; oppure: "Non avendo conseguito il titolo superiore, a seguito di spareggio 2012/2013 per la promozione al Campionato di categoria superiore". Ovviamente, le società che non abbiano disputato né lo spareggio per la non retrocessione, né quello per la promozione, barreranno lo spazio contrassegnato dal numero (32);
- (33) indicare il "bonus", in cifre; le società non interessate barreranno lo spazio;
- (34) indicare il punteggio complessivo del quadriennio, in cifre, compresi tutti gli eventuali abbuoni e detratte tutte le eventuali penalità;
- (35) indicare il punteggio, di cui al precedente numero (34), in lettere;
- (36) anno sportivo di riferimento; barrare, se non riguarda;
- (37) indicare le eventuali fusioni e gli eventuali cambi di denominazione sociale; barrare, se non riguarda;
- (38) cfr. i *Criteri di ammissione / riammissione al Campionato di categoria superiore*, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale;
- (39) indicare il numero o i numeri corrispondenti alle preclusioni;
- (40) indicare, in sintesi, i motivi di esonero dalle preclusioni;
- (41) Comune nel quale ha sede la società;
- (42) data;
- (43) timbro tondo, in originale;
- (44) firma, in originale, del Presidente o del Commissario Straordinario della Società.

N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata esclusivamente A MANO nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.

MODELLO B/AMM

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2013/2014

Il sottoscritto (1) _____, nella qualità di (2) _____
del (la) (3) _____, che ha partecipato, nell'anno sportivo 2012/2013,
al Campionato (4) _____ di (5) _____,
chiede che la sunnominata società sia (6) _____ al Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2013/2014.

A tal fine, dichiara che la suddetta società ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C., nell'ambito
della Lega Nazionale Dilettanti, nell'anno sportivo (7) _____ e che, da quell'anno, ha
ininterrottamente partecipato all'attività agonistica della (8) _____.

Dichiara di essere consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R.
Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero.

**Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2013/2014.**

(9) _____

(10) _____

timbro tondo (11)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(12) _____

- (1) Nome e cognome;
- (2) Presidente / Commissario Straordinario;
- (3) denominazione della società;
- (4) Regionale / Provinciale;
- (5) Seconda Categoria / Terza Categoria;
- (6) ammessa / riammessa;
- (7) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D.;
- (8) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Non ha rilievo l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D. Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolto in via esclusiva;
- (9) Comune nel quale ha sede la società;
- (10) data;
- (11) timbro tondo, in originale;
- (12) firma, in originale, del Presidente o Commissario Straordinario della società.

**N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata
esclusivamente A MANO, nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R.
Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.**



CAMPIONATO DI _____

GARE DEL _____

SOCIETÀ OSPITANTE

colore maglie

SOCIETÀ OSPITATA

colore maglie

RISULTATO

reti società ospitante _____ (in cifre) (in lettere)
 reti società ospitata _____ (in cifre) (in lettere)

CALCIATORI AMMONITI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____

 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
CALCIATORI ESPULSI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____

 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
SOSTITUZIONI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA**È stata consegnata all'arbitro dalla società ospitante?**SI ☐NO ☐
 Dirigente Responsabile
 Società ospitante

 Dirigente Responsabile
 Società ospitata

L'Arbitro

(firma per ricevuta)

(firma per ricevuta)

(firma per ricevuta)

Da compilare a cura dell'arbitro al termine della gara e da consegnare, all'atto della restituzione dei documenti di identificazione dei tesserati, ai rispettivi dirigenti responsabili delle società ospitante ed ospitata, i quali, *presane visione*, sottoscriveranno per ricevuta. Dei quattro fogli, l'originale sarà allegato al verbale di gara; il secondo ed il terzo, come già indicato, saranno consegnati ai nominati dirigenti responsabili delle due società; il quarto sarà custodito dall'arbitro.

Il presente elenco non è atto ufficiale di gara.